

	----- ALLEGATO B AL N. 3923/3183 DI REP -----	
	----- STATUTO DELLA -----	
	----- SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN" -----	
	----- DEL CLUB ALPINO ITALIANO -----	
	----- TITOLO I -----	
	----- DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA -----	
	Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata -----	
	E' costituita, in continuit� con quella originariamente fon-	
	data nell'anno 1874, l'Associazione denominata " Club Alpino	
	Italiano - Sezione di Lecco "Riccardo Cassin" ETS " e sigla	
	"C.A.I. Lecco ETS" .-----	
	L'Associazione ha sede legale in Lecco (LC).-----	
	L'eventuale variazione di indirizzo della sede legale nel-	
	l'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statuta-	
	ria, salvo comunque apposita delibera del Consiglio Diretti-	
	vo e successiva comunicazione agli uffici competenti.-----	
	L'Associazione adotta uno Stendardo sociale di forma trian-	
	golare, con frangia dorata; da un lato, di colore azzurro	
	con lo stemma del C.A.I. e la dicitura " C.A.I. SEZIONE DI	
	LECCO "RICCARDO CASSIN" 1874 "; dall'altro lato, con i colori	
	della bandiera italiana.-----	
	L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre	
	dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.-----	
	Art. 2 - Natura ed ambito -----	
	L'Associazione � indipendente, apartitica, aconfessionale ed	

	improntata a principi di democraticità. Essa opera in forma	
	di azione prevalentemente volontaria.-----	
	L'Associazione è struttura territoriale del Club Alpino Ita-	
	liano, di cui fa parte a tutti gli effetti ed al cui Statuto	
	e Regolamento Generale uniforma il proprio Statuto Sezionale	
	ed il proprio Regolamento Sezionale. Si rapporta altresì al	
	Gruppo Regionale Lombardia, Raggruppamento Regionale del	
	Club Alpino Italiano.-----	
	L'ambito di attività della Sezione è definito dal territorio	
	sul quale essa svolge la propria attività organizzata, sta-	
	bile e continuativa, inclusa la gestione delle strutture ri-	
	cettive. La zona di attività della Sezione non può comunque	
	estendersi ai Comuni non facenti parte della Provincia di	
	Lecco, salvo espressa deroga del Comitato Direttivo Regiona-	
	le.-----	
	----- SCOPI E ATTIVITÀ -----	
	Art. 3 - Scopi e attività -----	
	L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in	
	ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle	
	montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'at-	
	tività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.-----	
	L'Associazione, nell'ambito delle norme statutarie e regola-	
	mentari del C.A.I. e del Gruppo Regionale Lombardia nonché	
	delle deliberazioni adottate dalle Assemblee dei Delegati,	
	persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidari-	

	stiche e di utilità sociale, anche attraverso lo svolgimento	
	di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del	
	D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad	
	oggetto:-----	
	1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-	
	turale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 Gennaio 2004	
	n. 42;-----	
	2) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;-----	
	3) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;-----	
	4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizza-	
	zione accorta e razionale delle risorse naturali.-----	
	Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provve-	
	de:-----	
	a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione	
	di rifugi e bivacchi;-----	
	b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione	
	dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature al-	
	pinistiche, anche in collaborazione con le sezioni conso-	
	relle competenti;-----	

	c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla	
	organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche,	
	escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, spe-	
	leologiche, naturalistiche, cicloescursionistiche dell'alpi-	
	nismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;-----	
	d) alla indizione e programmazione, in accordo con le appo-	
	site scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed	
	alla gestione di corsi di addestramento per le attività al-	
	pinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpi-	
	nistiche, speleologiche, naturalistiche, cicloescursionisti-	
	che, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeu-	
	tiche;-----	
	e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con	
	i titolati e le varie scuole del C.A.I., per lo svolgimento	
	delle attività di cui alle lettere c) e d);-----	
	f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Asso-	
	ciazioni locali, di attività scientifiche, culturali, arti-	
	stiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di	
	ogni aspetto della montagna;-----	
	g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed	
	alla valorizzazione dell'ambiente montano;-----	
	h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione	
	con le altre Sezioni od altre strutture territoriali del	
	C.A.I., di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la	
	prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività	

	alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scial-	
	pinistiche, speleologiche, naturalistiche, cicloescursionisti-	
	che, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con	
	il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed	
	al recupero di dispersi e di vittime;-----	
	i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma	
	elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblica-	
	zioni sezionali;-----	
	j) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la bi-	
	blioteca, la cartografia e l'archivio.-----	
	L'Associazione non ha scopo di lucro; potrà, in ogni caso,	
	esercitare attività accessorie, anche a carattere commercia-	
	le, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri	
	scopi istituzionali ed assumere partecipazioni in enti, as-	
	sociazioni di secondo grado e società commerciali.-----	
	Art. 4 - Locali della sede -----	
	Nei locali della sede non possono svolgersi attività che con-	
	trastino con le attività istituzionali. Essi non possono es-	
	sere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi senza il	
	preventivo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi di	
	urgenza, del Presidente.-----	
	----- TITOLO II -----	
	----- SOCI -----	
	Art. 5 - Soci -----	
	L'Associazione è costituita da un numero indeterminato di	

	Soci (persone fisiche). Sono previste unicamente le catego-	
	rie di Soci contemplate dal vigente Statuto del Club Alpino	
	Italiano.-----	
	Il Socio dell'Associazione è di diritto Socio del Club Alpi-	
	no Italiano.-----	
	Il Socio del Club Alpino Italiano appartenente alle Sezioni	
	nazionali versa la quota associativa sezionale fissata dal-	
	l'Assemblea per partecipare alle attività della Sezione, con	
	gli stessi diritti dei Soci ordinari.-----	
	Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meri-	
	ti alpinistici o benemerenze nell'attività sociale può esse-	
	re iscritto, anche alla memoria, nell'Albo d'onore della Se-	
	zione.-----	
	Tutti i Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad	
	una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento	
	dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità	
	siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili,	
	gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando	
	quelli residui.-----	
	Art. 6 - Ammissione -----	
	Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al	
	Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati	
	anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati. Se	
	il richiedente è minore di età, la domanda deve essere fir-	
	mata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.-----	

	La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha ef-	
	fetto per l'anno successivo, salva espressa richiesta del-	
	l'istante.-----	
	Nella prima seduta utile, il Consiglio Direttivo della Se-	
	zione decide sull'accettazione od, eventualmente ed in al-	
	ternativa, decide il rigetto della domanda con relativa mo-	
	tivazione.-----	
	In quest'ultimo caso, entro trenta giorni dalla comunicazio-	
	ne della deliberazione di rigetto chi ha presentato la do-	
	manda di adesione può presentare ricorso al Collegio dei	
	Probiviri regionale.-----	
	Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso	
	della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione	
	di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico	
	e sociale.-----	
	Art. 7 - Quota associativa, rinnovo e morosità -----	
	Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:-----	
	a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tes-	
	sera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e	
	del Regolamento Generale del C.A.I. e di quelli sezionali	
	che gli vengono consegnate all'atto dell'iscrizione in for-	
	mato cartaceo oppure elettronico;-----	
	b) la quota associativa annuale;-----	
	c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni so-	
	ciali e per le coperture assicurative;-----	

	d) eventuali contributi straordinari destinati a fini isti-	
	tuzionali.-----	
	Le somme di cui alle lett. b), c) e d) del comma precedente	
	devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.-----	
	Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno so-	
	ciale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno so-	
	ciale, anche in caso di morosità, se il Socio non faccia	
	pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie di-	
	missioni entro il 30 Settembre ovvero la domanda di passag-	
	gio ad altra Sezione.-----	
	Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare	
	alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ri-	
	cevere le pubblicazioni.-----	
	Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria ade-	
	sione versando la quota associativa annuale entro il 31 Mar-	
	zo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i	
	diritti spettanti ai soci. La morosità emerge automaticamen-	
	te dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale	
	dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio,	
	mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento	
	delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla	
	quale si è iscritti.-----	
	Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa e gratuità	
	delle prestazioni dei Soci -----	
	La partecipazione all'attività associativa si estende a tut-	

	ta la durata del rapporto sociale.-----	
	Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione,	
	se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì ini-	
	ziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con	
	quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal Club Alpino	
	Italiano.-----	
	Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.---	
	Art. 9 - Trasferimento e dimissioni -----	
	Il Socio può trasferirsi presso una qualsiasi altra Sezione	
	o Sottosezione del Club Alpino Italiano.-----	
	Il trasferimento avviene tramite il sistema informatico in	
	dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla da-	
	ta della notifica alla Sezione o Sottosezione di provenien-	
	za.-----	
	Il Socio può dimettersi dalla Sezione e, conseguentemente,	
	dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento.-----	
	Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Con-	
	siglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno	
	effetto immediato, senza onere di restituzione dei ratei	
	della quota sociale versata.-----	
	Art. 10 - Perdita della qualità di Socio -----	
	La qualità di Socio si perde per:-----	
	- dimissioni-----	
	- morosità-----	
	- provvedimento disciplinare-----	

		- morte.-----	
		Art. 11 - Sanzioni disciplinari -----	
		Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio	
		che tenga un contegno non conforme ai principi informativi	
		del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed	
		educata convivenza, i provvedimenti previsti dal vigente Re-	
		golamento disciplinare del Club Alpino Italiano.-----	
		Art. 12 - Ricorsi -----	
		Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare	
		ricorso, in conformità ai principi, alle procedure e nei ter-	
		mini stabiliti dal vigente Regolamento disciplinare del Club	
		Alpino Italiano.-----	
		----- TITOLO III -----	
		----- ORGANI DELLA SEZIONE -----	
		Art. 13 - Organi della Sezione -----	
		Sono organi della Sezione almeno i seguenti:-----	
		- l'Assemblea dei Soci;-----	
		- il Consiglio Direttivo;-----	
		- il Presidente;-----	
		- il Vice Presidente;-----	
		- il Tesoriere;-----	
		- il Segretario;-----	
		- il Collegio dei revisori dei conti.-----	
		----- ASSEMBLEA DEI SOCI -----	
		Art. 14 - Assemblea -----	

	L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione. Essa	
	è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età mag-	
	giore di anni diciotto. Le sue deliberazioni vincolano anche	
	gli assenti o i dissenzienti.-----	
	L'Assemblea:-----	
	- adotta lo Statuto sezionale e delibera sulle modificazioni	
	da apportarvi, in unica lettura;-----	
	- adotta i programmi annuali e pluriennali della Sezione;-----	
	- elegge i membri del Consiglio direttivo;-----	
	- elegge, nel numero assegnato e tra i Soci maggiorenni or-	
	dinari e familiari della Sezione, i delegati all'Assemblea	
	dei Delegati del Club Alpino Italiano ed all'Assemblea dei	
	Delegati del Gruppo Regionale Lombardia;-----	
	- elegge il Collegio dei Revisori dei conti;-----	
	- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei	
	Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le	
	quote stabilite dalle Assemblee dei Delegati;-----	
	- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costi-	
	tuzione di vincoli reali sugli stessi;-----	
	- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'e-	
	sercizio e la relazione del Presidente;-----	
	- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei	
	confronti degli organi direttivi;-----	
	- delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo	
	scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;-----	

	- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine	
	del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo	
	o da almeno 30 (trenta) Soci, aventi diritto al voto.-----	
	Art. 15 - Convocazione -----	
	L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata e si svolge	
	almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del	
	31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina	
	delle cariche sociali.-----	
	L'Assemblea straordinaria dei Soci può essere convocata ogni	
	volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ov-	
	vero quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del	
	CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppu-	
	re da almeno 30 (trenta) Soci maggiorenni della Sezione.-----	
	L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante	
	affissione dell'avviso nei locali della sede della Sezione	
	almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita e con	
	avviso ai Soci a mezzo posta od in forma elettronica almeno	
	15 (quindici) giorni prima della data.-----	
	Art. 16 - Partecipazione -----	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto	
	di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in re-	
	gola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno	
	in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assi-	
	stere all'Assemblea.-----	
	Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro So-	

	cio della Sezione o di sue Sottosezioni, che non sia compo-	
	nente del Consiglio Direttivo sezionale, e farlo votare in	
	sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante	
	rilascio di delega. Ogni Socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di tre Soci.-----	
	Per la validità delle sedute in prima convocazione dell'As-	
	semblea è necessaria la presenza, di persona o per delega, di	
	almeno metà dei Soci aventi diritto al voto.-----	
	L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione	
	- che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione	
	- qualunque sia il numero dei presenti.-----	
	E' escluso il voto per corrispondenza.-----	
	Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea -----	
	L'Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario. L'assem-	
	blea nomina altresì tre Scrutatori.-----	
	Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consi-	
	glio Direttivo contestualmente alla convocazione, verificare	
	la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto dei	
	Soci di partecipare all'Assemblea.-----	
	Art. 18 - Deliberazioni -----	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di	
	voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nomi-	
	nale o a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dal vi-	
	gente Statuto.-----	
	Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo	

	gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.-----	
	Nessun Socio può essere eletto ad una carica sociale prima	
	di aver compiuto gli anni 18 e di aver maturato due anni so-	
	ciali di anzianità di iscrizione alla Sezione. Il Socio elet-	
	to non può contemporaneamente assumere più di una carica so-	
	ciale.-----	
	Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il	
	voto è segreto e libero, in quanto l'elettore ha diritto di	
	esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio della	
	Sezione eleggibile, anche se non candidato.-----	
	Per le votazioni dei membri del Consiglio Direttivo, ciascun	
	Socio può esprimere un massimo di otto preferenze.-----	
	Sono esclusi dal computo i voti di astensione. A parità di	
	voti, è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione	
	al Club Alpino Italiano.-----	
	Le deliberazioni concernenti lo Statuto sezionale ed il Re-	
	golamento sezionale devono essere approvate con la maggio-	
	ranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al vo-	
	to.-----	
	Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la	
	costituzione di vincoli reali su immobili devono essere ap-	
	provate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti	
	aventi diritto al voto. Tali deliberazioni non acquistano	
	efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato	
	centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano,	

	qualora siano relative ad acquisto, alienazione o costitu-	
	zione di vincoli reali in favore di terzi su rifugi od opere	
	alpine.-----	
	La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere	
	approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi	
	diritto al voto.-----	
	Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche	
	mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici	
	giorni.-----	
	----- CONSIGLIO DIRETTIVO -----	
	Art. 19 - Composizione e funzioni -----	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione	
	ed è composto da numero 15 (quindici) membri, compreso il	
	Presidente.-----	
	I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea	
	dei Soci.-----	
	Il Consiglio Direttivo assolve almeno alle seguenti specifi-	
	che funzioni:-----	
	- convoca l'Assemblea dei Soci;-----	
	- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e plu-	
	riennali della Sezione;-----	
	- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;---	
	- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto	
	della Sezione;-----	
	- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;-----	

	- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive	
	impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in	
	via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei re-	
	lativi risultati;-----	
	- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e	
	strumentali rispetto a quelle generali;-----	
	- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;---	
	- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni,	
	Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;-----	
	- delibera la costituzione di nuove Sottosezioni, con le mo-	
	dalità previste dal presente Statuto nonché dallo Statuto e	
	dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano;-----	
	- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei	
	Soci;-----	
	- nella prima seduta utile, decide sull'ammissione di nuovi	
	Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione ri-	
	solutiva riguardante l'ammissione del richiedente;-----	
	- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico va-	
	lore ed in caso di legati nonché, qualora la Sezione venga	
	istituita erede, l'eventuale accettazione con beneficio di	
	inventario;-----	
	- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale	
	del C.A.I. e del presente statuto sezionale.-----	
	Nella prima riunione utile e con voto segreto, il Consiglio	
	Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vi-	

	ce Presidente ed il Tesoriere; nomina inoltre il Segretario,	
	che può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del	
	Consiglio Direttivo. In questo caso specifico, il Segretario	
	non ha diritto di voto.-----	
	L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei li-	
	bri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di	
	esaminare presso la sede sociale, dandone un preavviso di	
	almeno quindici giorni.-----	
	Art. 20 - Durata e scioglimento -----	
	I membri del Consiglio Direttivo durano in carica non più di	
	3 (tre) anni. Sono rieleggibili per un ulteriore mandato e	
	possono successivamente essere rieletti solo allorquando sia	
	trascorso almeno un anno dalla conclusione del mandato.-----	
	Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i com-	
	ponenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenu-	
	ti a n. 3 (tre) riunioni consecutive. Al consigliere venuto	
	a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non	
	eletti, con la stessa anzianità del sostituito.-----	
	Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari,	
	il Presidente ovvero il Vice Presidente ovvero il membro con	
	maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano deve	
	convocare l'Assemblea per la elezione dei componenti man-	
	canti entro il termine di 30 (trenta) giorni. I nuovi eletti	
	assumono l'anzianità dei sostituiti.-----	
	In caso di dimissioni di tutti i componenti del Consiglio	

	Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti entro 15	
	(quindici) giorni convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi	
	nei successivi 30 (trenta) giorni dalla convocazione per la	
	elezione del nuovo Consiglio Direttivo.-----	
	Art. 21 - Convocazione -----	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può ini-	
	tare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i Soci	
	che fanno parte degli Organi Centrali del C.A.I.-----	
	Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il con-	
	senso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qua-	
	lora lo ritenga utile o necessario.-----	
	Art. 22 - Modalità di convocazione -----	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne	
	fa le veci o dal consigliere anziano od a richiesta di un	
	terzo dei consiglieri almeno una volta ogni mese (ad ecce-	
	zione del mese di Agosto), mediante avviso contenente l'or-	
	dine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazio-	
	ne, ed inviato tramite posta elettronica almeno cinque gior-	
	ni prima della riunione, salvi i casi di urgenza.-----	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, de-	
	vono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua man-	
	canza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di	
	entrambi dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizio-	
	ne al Club Alpino Italiano.-----	
	All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su un par-	

	ticolare tema all'ordine del giorno che riguardi un membro	
	del Consiglio direttivo, il suo coniuge o convivente, i suoi	
	parenti entro il secondo grado, il membro non potrà parteci-	
	pare né alla discussione né alle deliberazioni relative né	
	potrà assumere in materia incarichi di controllo o di ispe-	
	zione.-----	
	I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un	
	consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta suc-	
	cessiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I	
	verbali possono essere consultati dai Soci nella sede socia-	
	le, previa richiesta motivata al Presidente, che non ha fa-	
	coltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stral-	
	ci dei singoli atti consultati.-----	
	-----PRESIDENTE-----	
	Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente-----	
	Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante del-	
	l'Associazione; ha poteri di rappresentanza, che può delegare	
	con il consenso del Consiglio Direttivo, ed ha la firma so-	
	ciale.-----	
	Il Presidente assolve almeno le seguenti funzioni specifi-	
	che:-----	
	- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;-----	
	- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;-----	
	- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, ac-	
	compagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato	

	patrimoniale della Sezione;-----	
	- pone in esecuzione le deliberazioni del Consiglio Diretti-	
	vo;-----	
	- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero	
	di competenza del Consiglio Direttivo, che sottoporrà a ra-	
	tifica dello stesso Consiglio nella prima seduta utile.-----	
	Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al mo-	
	mento della elezione deve aver compiuto gli anni 18, godere	
	dei diritti civili e dei requisiti di onorabilità nonchè	
	aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non in-	
	feriore a tre anni sociali completi.-----	
	----- TESORIERE E SEGRETARIO -----	
	Art. 24 - Compiti del Tesoriere -----	
	Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi	
	della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordi-	
	natamente la documentazione; firma i mandati di pagamento	
	unitamente al Presidente.-----	
	Art. 25 - Compiti del Segretario -----	
	Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio	
	Direttivo; dà attuazione alle delibere di questo organo e so-	
	vrintende ai servizi amministrativi della Sezione.-----	
	----- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -----	
	Art. 26 - Composizione e durata -----	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo	
	contabile e amministrativo della gestione finanziaria, eco-	

	nomica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da tre	
	componenti, di cui almeno uno in possesso del requisito pro-	
	fessionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali,	
	che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.-----	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzan-	
	do l'oggetto delle riunioni.-----	
	Alla prima riunione utile, il Collegio dei Revisori dei Con-	
	ti elegge tra i propri componenti il Presidente, il quale ha	
	il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.	
	I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed as-	
	sistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.-----	
	E' compito dei Revisori dei conti:-----	
	- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del	
	bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita	
	relazione da presentare all'assemblea dei Soci;-----	
	- il controllo collegiale od individuale degli atti conta-	
	bili della Sezione e della Sottosezione;-----	
	- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di ri-	
	scontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di	
	impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.-----	
	Il Collegio, costituito in presenza dei previsti requisiti,	
	esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge; ed, in	
	particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello Sta-	
	tuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	

	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----	
	Il Collegio, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma I del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) esercita la revisione legale dei conti ed, in tal caso, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----	
	Il Collegio esercita, altresì, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----	
	I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.-----	
	----- TITOLO IV -----	
	----- CARICHE SOCIALI -----	
	Art. 27 - Condizioni di eleggibilità -----	
	Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:-----	
	a) siano maggiorenni;-----	
	b) siano iscritti all'Associazione da almeno due anni;-----	
	c) non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;-----	

	d) siano soggetti privi di interessi personali diretti o in-	
	diretti nella gestione del patrimonio sociale;-----	
	e) siano persone di capacità e competenza per attuare e con-	
	seguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento	
	generale del Club Alpino Italiano.-----	
	La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previ-	
	sioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al So-	
	cio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a	
	partire dal momento della sua designazione ad una carica So-	
	ciale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attri-	
	buzione di incarico.-----	
	Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad	
	incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con la	
	Sezione o con il Club Alpino Italiano nonchè quanti intrat-	
	tengono un rapporto economico continuativo con le strutture	
	centrale o territoriali.-----	
	----- TITOLO V -----	
	----- COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE -----	
	Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole -----	
	Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consul-	
	tivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci	
	aventi competenza in specifici rami dell'attività associati-	
	va, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i	
	poteri, specialmente definiti in un regolamento approvato	
	dallo stesso Consiglio Direttivo.-----	

	Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia	
	tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le	
	direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferi-	
	mento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento se-	
	zionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio au-	
	tonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate	
	dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.-----	
	E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.-----	
	Art. 29 - Gruppo Ragni della Grignetta -----	
	Il "Gruppo Ragni della Grignetta", costituito nell'anno 1946	
	all'interno della Sezione, ha goduto e gode, in forza del-	
	l'autonomia consolidatasi negli anni di attività, di sogget-	
	tività e, conseguentemente, di autonomia patrimoniale di-	
	stinte da quelle della Sezione di appartenenza. Il "Gruppo	
	Ragni della Grignetta" è retto da un proprio Statuto, diret-	
	to ed amministrato da un proprio Consiglio Direttivo. Lo	
	Statuto ed i nominativi dei Consiglieri devono essere comu-	
	nicati al Consiglio Direttivo sezionale. In considerazione	
	dei meriti acquisiti sia nell'attività alpinistica altamente	
	qualificata sempre professata che nell'azione di istruzione	
	sempre perseguita nonché del lustro che da esse è derivato	
	alla Sezione, il "Gruppo Ragni della Grignetta" continuerà	
	ad utilizzare in unione alla propria la denominazione	
	"C.A.I. Sezione di Lecco". L'uso della suddetta denominazio-	
	ne, che sta ad indicare la perpetuazione della tradizionale	

	appartenenza ideale del Gruppo alla Sezione, può essere re-	
	vocato con delibera del Consiglio Direttivo della Sezione	
	approvata dall'Assemblea dei Soci della Sezione qualora gli	
	scopi, l'attività ed il comportamento del Gruppo dovessero	
	essere non conformi alle finalità ed allo Statuto dell'Asso-	
	ciazione.-----	
	----- TITOLO VI -----	
	----- SOTTOSEZIONI -----	
	Art. 30 - Costituzione -----	
	Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure pre-	
	viste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Al-	
	pino Italiano, costituire una o più Sottosezioni.-----	
	La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli ef-	
	fetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati	
	elettivi all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano	
	e del Gruppo Regionale Lombardia. La Sottosezione dispone	
	del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Se-	
	zione; in ogni caso, non intrattiene rapporti diretti con la	
	struttura centrale del Club Alpino Italiano.-----	
	La Sottosezione ha un proprio ordinamento, che non può essere	
	in contrasto con quello della Sezione né con quello del Club	
	Alpino Italiano e che è soggetto all'approvazione, anche nel-	
	le sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Se-	
	zione.-----	
	I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci	

	della Sezione.-----	
	----- TITOLO VII -----	
	----- PATRIMONIO -----	
	Art. 31 - Patrimonio -----	
	Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costi-	
	tuito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di	
	garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di	
	gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a	
	qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Asso-	
	ciatione per il raggiungimento degli scopi statutari.-----	
	Le entrate sociali sono costituite:-----	
	- dalle quote associative;-----	
	- dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre ini-	
	ziative assunte;-----	
	- dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e	
	privati;-----	
	- da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.-----	
	I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. E'	
	vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiret-	
	to, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale	
	durante la vita dell'Associazione.-----	
	I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari	
	per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un	
	conto corrente intestato alla stessa.-----	
	----- TITOLO VIII -----	

	----- AMMINISTRAZIONE -----	
	Art. 32 - Esercizio sociale -----	
	L'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre e gli	
	esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.	
	Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redi-	
	ge il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente	
	e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presen-	
	tati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.-----	
	Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all'albo se-	
	zionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea	
	dei Soci e deve esporre con chiarezza e veridicità la situa-	
	zione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio	
	devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i la-	
	sciti ricevuti; le attività previste dall'art. 6 del D. Lgs.	
	117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) dovranno essere	
	esposte con voci separate e distinte.-----	
	Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio e, una volta approvato,	
	deve essere depositato entro e non oltre il 30 Giugno di	
	ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a	
	cura del Consiglio Direttivo.-----	
	Art. 33 - Devoluzione del patrimonio -----	
	In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo	
	è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere	
	positivo dell'Ufficio di controllo previsto dal D. Lgs.	

	117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), al Raggruppa-	
	mento Regionale del Club Alpino Italiano di appartenenza	
	purché costituito in ETS.-----	
	Ove il Raggruppamento di appartenenza non sia costituito in	
	ETS, il patrimonio sarà devoluto ad uno o più Raggruppamenti	
	Regionali ovvero ad una o più Sezioni del Club Alpino Ita-	
	liano purché costituite in ETS.-----	
	----- TITOLO IX -----	
	----- CONTROVERSIE -----	
	Art. 34 - Tentativo di conciliazione -----	
	La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata	
	su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il	
	secondo a livello centrale.-----	
	Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di	
	primo grado; il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo	
	giudicante di secondo grado.-----	
	Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i	
	Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non	
	potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al pa-	
	rere o all'arbitrato di persone o enti estranei al Club Al-	
	pino Italiano, senza che prima vengano aditi gli organi com-	
	petenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite	
	dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento di-	
	sciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle con-	
	troversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e	

	non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter	
	della controversia relativa.-----	
	-----TITOLO X-----	
	-----DISPOSIZIONI FINALI-----	
	Art. 35 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle--	
	disposizioni di legge-----	
	Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applli-	
	cano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Gene-	
	rale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui	
	al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e re-	
	lative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non	
	previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compati-	
	bili, le norme del Codice Civile.-----	
	Art. 36 - Entrata in vigore-----	
	Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua ap-	
	provazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e	
	controllo del Club Alpino Italiano.-----	
	Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata	
	dall'Assemblea dei Soci della Sezione con la maggioranza	
	prevista dall'art. 18 ed acquisterà efficacia solo dopo	
	l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e	
	controllo del Club Alpino Italiano.-----	
	F.to: Alberto Pirovano-----	
	----- Alippi Gabriele-----	
	----- Luca Donegana notaio-----	